

**CAMPER CLUB LA GRANDA**  
[www.camperclublagranda.it](http://www.camperclublagranda.it)  
[beppe@cnet.it](mailto:beppe@cnet.it)

PATENTE: LA DECURTAZIONE DEI PUNTI SOLO SCADUTI I TERMINI  
PER RICORSI ED OPPOSIZIONI

**TAR DELL'EMILIA ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA, HA EMESSO LA  
SENTENZA 23 MARZO 2005, N. 172**

TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 23 marzo 2005, n. 172  
R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER L'EMILIA-ROMAGNA  
SEZIONE DI PARMA  
composto dai Signori:  
Dott. Gaetano Cicciò Presidente  
Dott. Umberto Giovannini Consigliere  
Dott. Italo Caso Consigliere Rel. Est.  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 31 del 2004 proposto da P.G., rappresentato e difeso dall'avv.  
Angela Ceruti, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;

contro

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale della  
Motorizzazione e della Sicurezza del trasporto terrestre, in persona del legale  
rappresentante p.t., difeso e rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello  
Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento n. 09/7444 del 1° dicembre 2003, con cui l'Ufficio provinciale di Piacenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale della Motorizzazione e della Sicurezza del trasporto terrestre, ha disposto la revisione della 'patente di guida' del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale della Motorizzazione e della Sicurezza del trasporto terrestre;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Udito alla pubblica udienza in data 8 marzo 2005 l'avv. Sollini, in sostituzione dell'avv. Ceruti, per il ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## **FATTO E DIRITTO**

Avendo accertato che il ricorrente aveva esaurito i 20 punti in dotazione, l'Ufficio provinciale di Piacenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale della Motorizzazione e della Sicurezza del trasporto terrestre, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, disponeva la revisione della relativa 'patente di guida' (v. nota n. 09/7444 del 1° dicembre 2003). L'interessato ha impugnato il provvedimento, lamentando che alla decurtazione del punteggio si era provveduto prima che la contestazione dell'infrazione, risalente al 2 novembre 2003, fosse divenuta definitiva; e ciò in violazione del disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/92 cit.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, resistendo al gravame.

L'istanza cautelare del ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 10 febbraio 2004 (ord. n. 59/2004).

All'udienza in data 8 marzo 2005, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.

Nel disciplinare la c.d. 'patenti a punti', l'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 (nel testo introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151) subordina la decurtazione del punteggio, in presenza della infrazioni che determinano una simile sanzione, alla loro comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (comma 1), comunicazione da rendere «entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata» (comma 2); precisa inoltre la norma che la «contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi

ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi '» (comma 2). E' altresì stabilito che «alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida '» (comma 6).

Ne ha desunto la giurisprudenza che l'avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al giudice di pace avverso il verbale di contestazione (v. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 19 novembre 2004 n. 3753) o anche la sola pendenza dei termini per l'esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi (v. TAR Liguria, Sez. II, 30 luglio 2004 n. 1126), privando la 'contestazione' della necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della decurtazione del punteggio, e quindi anche all'eventuale revisione della patente. Ove, poi, sia stato instaurato un procedimento penale, occorre attenderne la conclusione, posto che la vicenda amministrativa ne resta inevitabilmente assorbita (v. TAR Abruzzo, Pescara, 29 luglio 2004 n. 714).

Nella fattispecie, in particolare, i due verbali relativi alle infrazioni addebitate al ricorrente risalgono al 2 novembre 2003, mentre la revisione della patente di guida è stata disposta il successivo 1° dicembre. Appare quindi evidente come la decurtazione del punteggio sia stata erroneamente ascritta ad una fase temporale in cui non erano ancora integralmente decorsi i termini per l'esperimento dei rimedi impugnatori (basti considerare che, ai sensi dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/92, il giudice di pace può essere investito del ricorso entro sessanta giorni dalla contestazione). Il che è di per sé sufficiente a viziare il provvedimento oggetto della presente controversia, indipendentemente dall'ulteriore circostanza dell'asserita pendenza di un giudizio penale in ordine ai fatti che hanno dato luogo alle 'contestazioni'.

In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per l'EMILIA-ROMAGNA,  
Sezione di Parma,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00).  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.